

Roma, 26 maggio 2026

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2026\_20**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Titolari effettivi, registro al bivio**

Il registro dei titolari effettivi entra in una fase di transizione normativa. Sono circa 1,3 milioni le comunicazioni già trasmesse nel 2023 che dovranno essere aggiornate. A queste si aggiungeranno i mandati fiduciari, se il Consiglio di Stato confermerà in via definitiva la loro inclusione nel perimetro del registro. Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 maggio 2026 (si veda ItaliaOggi del 22 maggio), che ha confermato la compatibilità dell’impianto italiano con il diritto europeo, il riavvio del sistema resta legato a due passaggi: la decisione definitiva del Consiglio di Stato sui ricorsi ancora pendenti e il completamento del recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio, già all’esame del Parlamento. La conferma è arrivata anche dal comunicato diffuso il 25 maggio da Unioncamere, secondo cui “per l’operatività del registro italiano e la sua consultazione si attende la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato”, chiamato a decidere recependo i principi fissati dalla Corte di Lussemburgo. La sentenza. Con la decisione sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte Ue ha infatti risolto le questioni pregiudiziali sollevate da Palazzo Spada nel contenzioso promosso da alcune società fiduciarie, confermando la legittimità del recepimento italiano della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849), come modificata dalla direttiva 2018/843. I giudici europei hanno ritenuto conforme al diritto dell’Unione sia l’inclusione dei mandati fiduciari tra gli istituti soggetti agli obblighi di trasparenza sia il sistema di accesso fondato sul legittimo interesse. La Corte ha però posto una condizione: il sistema nazionale dovrà garantire una tutela cautelare effettiva per il titolare effettivo quando venga negata la richiesta di limitazione dell’accesso ai dati. Il registro era stato congelato dall’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, che aveva sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio. Con l’ordinanza del 15 ottobre 2024, le questioni interpretative erano poi state rimesse alla Corte Ue, con il conseguente blocco di accreditamento, consultazione e accesso. I prossimi passaggi. Parallelamente, il Governo ha già avviato il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio (direttiva 2024/1640). Lo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 385, ridefinisce la disciplina dell’accesso al registro e recepisce



l'impostazione europea successiva alla sentenza del 2022 che aveva escluso l'accesso indiscriminato del pubblico. L'articolo 2 del decreto prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore venga adottato il decreto del ministero delle Imprese per aggiornare le specifiche tecniche. Nei sessanta giorni successivi, e comunque dopo la verifica del Garante privacy, dovrà essere emanato il provvedimento che sancirà l'operatività del sistema. Il nuovo assetto conferma un accesso graduato: diretto per le autorità competenti, limitato ai fini dell'adeguata verifica per banche e professionisti, subordinato alla prova di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale per i soggetti privati. Secondo Rossano Ruggeri, amministratore delegato di Across Fiduciaria e tra i promotori del ricorso al Consiglio di Stato, "la Corte ha riaffermato che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva non può essere indiscriminato, ma deve essere subordinato alla sussistenza di un interesse giuridico diretto, concreto e attuale". La riattivazione del registro ha rilievo anche sul piano internazionale. Nel rapporto pubblicato ad aprile 2026 (si veda ItaliaOggi del 23 aprile 2026), il Gafi aveva indicato proprio il blocco del sistema tra le principali vulnerabilità del presidio antiriciclaggio italiano. La pronuncia della Corte e il recepimento della sesta direttiva aprono ora la strada al superamento dello stallo.

*Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 26 maggio 2026*

### ➤ **Titolari effettivi, pronto il riavvio**

La normativa italiana sul registro dei titolari effettivi è compatibile con il diritto dell'Unione europea. La decisione della Corte di giustizia Ue apre ora la strada alla riattivazione del sistema italiano della titolarità effettiva con le comunicazioni alle Camere di commercio, rimasto sostanzialmente congelato dal maggio 2024 dopo lo stop disposto dal Consiglio di Stato. Con la sentenza del 21 maggio 2026 nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte europea ha infatti confermato la legittimità dell'impianto italiano di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio, compresa la scelta di includere i mandati fiduciari tra gli strumenti soggetti agli obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva. Ma ha sottolineato la necessità che la normativa italiana garantisca il diritto a una tutela giuridica immediata per limitare l'accesso ai dati. Il registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio, rappresenta uno degli strumenti centrali previsti dalla normativa europea per contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e l'occultamento dei reali proprietari dietro strutture societarie o fiduciarie complesse. La sospensione del registro aveva inoltre attirato le critiche del Gafi, il Gruppo di azione finanziaria internazionale, che nel rapporto pubblicato nell'aprile 2026 aveva indicato proprio l'assenza di un accesso pienamente operativo ai dati sulla titolarità effettiva come una delle principali vulnerabilità del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. Il contenzioso sui mandati fiduciari. La controversia nasce dall'attuazione italiana della direttiva Ue 2015/849, la cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, successivamente modificata dalla direttiva 2018/843. La normativa europea impone agli Stati membri di raccogliere e rendere disponibili le informazioni sui titolari effettivi dei trust e degli altri istituti giuridici con struttura o funzioni analoghe. In Italia il legislatore ha ritenuto che anche i mandati fiduciari stipulati attraverso società fiduciarie rientrassero in questa categoria. Il mandato fiduciario è il contratto con cui un soggetto, il fiduciante, affida a una società fiduciaria l'amministrazione di beni, partecipazioni o altri diritti, mantenendone però la titolarità sostanziale. Si tratta di uno strumento molto utilizzato nella gestione patrimoniale e societaria, soprattutto per esigenze di riservatezza, amministrazione accentrata o pianificazione patrimoniale. Le società fiduciarie avevano contestato questa assimilazione ai trust sostenendo che, nel mandato fiduciario italiano, non si realizza un vero trasferimento della proprietà dei beni e che quindi non sarebbe



corretto applicare automaticamente gli obblighi di trasparenza previsti per i trust. Dopo la sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024, che aveva confermato la piena operatività del registro, il Consiglio di Stato aveva però sospeso tutto il sistema con ordinanza del 17 maggio 2024. Successivamente, nell'ottobre dello stesso anno, Palazzo Spada aveva rimesso diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia Ue. Da quel momento risultano sospesi l'accesso al registro, la consultazione delle informazioni e anche l'accreditamento dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. La Corte Ue conferma il modello italiano. La Corte di giustizia ha ora respinto le contestazioni delle società fiduciarie, confermando la compatibilità della disciplina italiana con il diritto europeo. Nel dispositivo della sentenza i giudici affermano che l'articolo 31 della direttiva antiriciclaggio deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di “altri tipi di istituti giuridici”. Secondo la Corte, il fatto che il mandato fiduciario italiano non comporti formalmente il trasferimento della proprietà dei beni non impedisce comunque la sua assimilazione ai trust ai fini antiriciclaggio. La Corte riconosce inoltre che il legislatore nazionale dispone di un margine di discrezionalità nell'individuare gli istituti giuridici che, pur non essendo trust in senso tecnico, svolgono funzioni analoghe e possono quindi essere assoggettati agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa europea. I giudici europei precisano infatti che l'Italia non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nell'attuazione concreta delle regole sulla titolarità effettiva. Trasparenza e tutela della privacy. Uno dei punti più sensibili del giudizio riguardava la compatibilità della disciplina con i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali previsti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche su questo fronte la Corte conferma la validità della normativa europea. Nella sentenza si afferma che la portata e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali sono definite con sufficiente precisione. Secondo la Corte, il sistema di accesso ai dati sulla titolarità effettiva persegue un obiettivo legittimo e importante, cioè la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. La Corte ribadisce quindi un principio centrale della normativa antiriciclaggio europea: la trasparenza sugli assetti proprietari rappresenta uno strumento essenziale per impedire l'utilizzo di società, trust o strutture fiduciarie per finalità illecite. Accesso ai dati: niente accesso indiscriminato. La sentenza affronta anche il tema, molto delicato, dell'accesso alle informazioni da parte dei soggetti privati. Nel novembre 2022 la stessa Corte di giustizia aveva dichiarato incompatibile con il diritto europeo il sistema che consentiva un accesso generalizzato del pubblico ai registri dei titolari effettivi. Dopo quella decisione, il legislatore italiano aveva corretto il modello introducendo un sistema fondato sul cosiddetto “interesse giuridico rilevante e differenziato”. In pratica, l'accesso ai dati viene consentito solo a soggetti che dimostrino uno specifico interesse giuridico concreto e attuale. La Corte ha ora confermato anche questo assetto. Nel dispositivo viene infatti precisato che il diritto europeo “non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva” ai soggetti privati “titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato”, purché l'interesse sia “diretto, concreto e attuale”. La sentenza chiarisce inoltre che l'accesso può essere riconosciuto anche agli enti rappresentativi di interessi diffusi, purché l'interesse fatto valere non coincida semplicemente con quello di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. Il passaggio consolida il nuovo equilibrio individuato dopo la decisione del 2022 che aveva chiesto di chiudere tutti i registri nazionali: niente accesso indiscriminato ai dati patrimoniali, ma possibilità di consultazione nei casi in cui esista un interesse giuridicamente tutelato. Il ruolo delle Camere di commercio e le deroghe. La Corte conferma anche il ruolo attribuito alle Camere di commercio nella gestione delle richieste di accesso e delle eventuali deroghe. Secondo i giudici europei, il diritto dell'Unione consente che sia un organo



amministrativo non giurisdizionale a decidere se limitare l'accesso ai dati nei casi più delicati. Le deroghe possono essere concesse quando la pubblicità delle informazioni esponga il titolare effettivo a rischi particolarmente gravi, come frodi, ricatti, estorsioni, intimidazioni o violenze, oppure quando siano coinvolti minori o soggetti incapaci. La Corte introduce però una precisazione rilevante sul piano delle garanzie procedurali. Nel dispositivo si legge, infatti, che la normativa nazionale è incompatibile con il diritto europeo “nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa”. In sostanza, se la Camera di commercio nega la limitazione dell'accesso ai dati, il soggetto interessato deve poter ottenere una tutela cautelare immediata davanti a un giudice. Le criticità segnalate dal Gafi. La sentenza della Corte Ue arriva mentre il sistema italiano antiriciclaggio è sotto osservazione internazionale proprio sul tema della trasparenza societaria. Nel rapporto pubblicato nell'aprile 2026 il Gafi aveva segnalato che il blocco del registro dei titolari effettivi impediva un accesso completo e tempestivo alle informazioni sui reali proprietari delle strutture societarie e fiduciarie. Il recepimento della sesta direttiva antiriciclaggio. Parallelamente alla sentenza della Corte, il governo ha già avviato il recepimento della nuova direttiva europea 2024/1640, la cosiddetta sesta direttiva antiriciclaggio (Aml6) che recepisce quanto deciso dalla sentenza del 2022. Lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2026 e trasmesso alle Camere come atto del governo n. 385, modifica il decreto legislativo 231/2007. La riforma trasferisce direttamente nella legge primaria la disciplina dell'accesso al registro dei titolari effettivi e ridefinisce i diversi livelli di consultazione. Le autorità competenti avranno un accesso telematico pieno, diretto e immediato ai dati. I soggetti obbligati antiriciclaggio, come banche, professionisti e intermediari finanziari, potranno accedere alle informazioni esclusivamente per gli obblighi di adeguata verifica della clientela. I soggetti privati, invece, dovranno dimostrare il legittimo interesse. Contestualmente viene eliminato dal regolamento il riferimento all'accesso “del pubblico”, adeguando definitivamente il sistema italiano all'orientamento espresso dalla Corte Ue.

*Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 25 maggio 2026*

### ➤ **Il Registro titolari effettivi torna al Consiglio di Stato per allinearsi alla Ue**

La sentenza della Corte di Giustizia Ue nelle cause riunite C 684/24 e C 685/24 non cancella il registro dei titolari effettivi, ma ne condiziona la piena operatività a un passaggio decisivo: prima che i dati del titolare effettivo siano comunicati al richiedente, in presenza di circostanze eccezionali deve esistere una tutela giurisdizionale provvisoria effettiva. È questo l'effetto più rilevante sull'ordinamento italiano. La Corte conferma anzitutto che i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono essere attratti nell'area degli istituti giuridici affini ai trust. Viene quindi respinta la tesi di una incompatibilità radicale dell'inclusione delle fiduciarie nel perimetro degli obblighi antiriciclaggio. Allo stesso modo, viene ritenuto compatibile con la Carta Ue l'accesso del pubblico alle informazioni, ma solo a condizione che il richiedente dimostri un legittimo interesse. Nel modello italiano questo interesse deve essere rilevante, differenziato, diretto, concreto e attuale, oltre che necessario per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata. Il punto di rottura è un altro. L'articolo 31, paragrafo 7-bis, della direttiva antiriciclaggio, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, non consente che l'eventuale diniego della deroga all'accesso produca subito l'ostensione dei dati, lasciando al titolare effettivo solo un rimedio successivo. Una volta divulgate le informazioni, infatti, la tutela rischia di diventare solo nominale. La Corte non contesta che la Camera di commercio decida in prima battuta sulle deroghe; contesta che manchi uno strumento cautelare preventivo idoneo a congelare



l'accesso fino al controllo del giudice. Come osserva l'avvocato Antonio Pazzaglia del collegio di difesa presso la Corte Ue, i giudizi sospesi dal Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 79 c.p.a. sono ora nella condizione di riprendere, perché la causa di sospensione collegata al rinvio pregiudiziale è venuta meno. Il Consiglio di Stato dovrà dare seguito alla pronuncia europea, vincolante per il giudice nazionale, e valutare l'illegittimità del sistema italiano nella parte in cui non assicura un rimedio provvisorio prima dell'ostensione. L'impatto si concentra soprattutto sul Dm 55/2022: non sulla sua intera architettura, ma sulla procedura di accesso e opposizione. Ne deriva un obbligo di manutenzione normativa. Il legislatore, o il regolamento attuativo, dovrà introdurre una finestra effettiva di protezione: comunicazione al controinteressato, decisione amministrativa, possibilità di ricorso cautelare e sospensione dell'accesso fino alla decisione provvisoria. È la sola via per rendere compatibile la trasparenza antiriciclaggio con i diritti alla vita privata, alla protezione dei dati personali e al ricorso effettivo. L'avvocato Guido Battagliese che assisteva i ricorrenti italiani richiama anche il fronte privacy, segnalando i reclami presentati al Garante per la protezione dei dati personali e l'eventuale ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 78, paragrafo 2, Gdpr. Il tema non è secondario: la decisione Ue rafforza l'idea che la circolazione del dato del titolare effettivo non possa essere trattata come adempimento meramente camerale. Per Igor Valas, presidente Unafi, presente durante il procedimento presso la corte Ue, la pronuncia è una "pietra miliare" nella protezione della privacy dei cittadini. Il passaggio arriva mentre l'Italia lavora al recepimento della nuova direttiva antiriciclaggio: l'Atto del Governo n. 385, assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze e concluso alla Camera con parere favorevole con osservazioni, offre l'occasione per costruire una procedura pienamente conforme, eventualmente anche con accorgimenti di anonimizzazione nelle fasi contenziose. Il registro, quindi, non viene sepolto dalla Corte: viene ricondotto dentro il perimetro costituzionale europeo. Trasparenza sì, accesso sì quando l'interesse è concreto ed effettivo; ma nessuna ostensione irreversibile senza una tutela cautelare reale.

*Fonte: Valerio Vallefuoco, Italia Oggi del 23 maggio 2026*

#### ➤ **Titolari effettivi, Italia promossa**

La normativa italiana sul registro dei titolari effettivi è compatibile con il diritto dell'Unione europea. A breve potranno così ripartire le comunicazioni alle Camere di commercio sulla titolarità effettiva, rimaste bloccate dopo lo stop del Consiglio di Stato. È questo l'effetto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24. La decisione arriva dopo il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato nell'ambito del contenzioso avviato da un gruppo di società fiduciarie contro le norme italiane di recepimento della direttiva Ue 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva 2018/843. I mandati fiduciari assimilati ai trust. La controversia riguardava la scelta del legislatore italiano di includere i mandati fiduciari tra gli strumenti giuridici assimilati ai trust ai fini della disciplina antiriciclaggio, imponendo quindi anche alle società fiduciarie gli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva previsti dalla normativa europea. Una ricostruzione che la Corte Ue ha ora ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione. Nel dispositivo la Corte dichiara infatti che l'articolo 31 della direttiva antiriciclaggio «deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di "altri tipi di istituti giuridici"». Accesso ai dati e interesse legittimo. La sentenza interviene anche sul tema dell'accesso ai dati da parte dei privati. Dopo la precedente decisione della Corte Ue del novembre 2022, che aveva bocciato l'accesso indiscriminato del pubblico ai registri dei titolari effettivi delle società, il nuovo sistema



italiano aveva introdotto un modello fondato sull'“interesse giuridico rilevante e differenziato”. La Corte ha confermato la compatibilità della disciplina con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativi alla tutela della vita privata e dei dati personali. Secondo i giudici europei, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, purché subordinato alla presenza di un interesse legittimo, persegue «un obiettivo legittimo e importante», ossia «la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità». Nel dispositivo viene inoltre precisato che l'accesso può essere riconosciuto anche agli enti rappresentativi di interessi diffusi, a condizione che l'interesse fatto valere «non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata». Il ruolo delle Camere di commercio. Un ulteriore passaggio riguarda il ruolo delle Camere di commercio. Secondo la Corte Ue, il diritto europeo consente che sia un organo amministrativo non giurisdizionale a decidere sulle richieste di deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. La Corte ha però introdotto una garanzia ulteriore per i titolari effettivi coinvolti. La normativa nazionale, si legge nel dispositivo, è incompatibile con il diritto Ue «nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa». Il riferimento è ai casi in cui l'accesso ai dati possa esporre il titolare effettivo a «un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», oppure riguardi soggetti minori o incapaci.

*Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 22 maggio 2026*

### ➤ **Pronto a ripartire il registro dei titolari effettivi**

La sentenza della Corte di Giustizia Ue, cause riunite C-684/24 e C-685/24, pubblicata ieri, era attesa da tempo non solo dagli operatori del settore fiduciario, ma anche dalle istituzioni italiane impegnate nell'attuazione della normativa europea antiriciclaggio. La vicenda si inserisce, infatti, nel lungo e complesso percorso di istituzione e funzionamento del registro dei titolari effettivi in Italia, sospeso proprio in attesa dei chiarimenti definitivi da parte dei giudici europei. La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da numerose società fiduciarie (e associazioni) fiduciarie contro, tra l'altro, le disposizioni italiane che impongono la comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva dei mandati fiduciari. Secondo le ricorrenti, tali obblighi violerebbero il diritto dell'Unione sia perché il mandato fiduciario non sarebbe assimilabile a un trust, sia perché l'accesso del pubblico alle informazioni inciderebbe in modo sproporzionato sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di Giustizia Ue respinge entrambe le censure valorizzando l'obiettivo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il punto centrale della pronuncia appare rappresentato dal riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nell'individuazione degli istituti giuridici “affini” ai trust. La nozione di “istituti giuridici” – precisa la Corte Ue – non può essere intesa in modo restrittivo, vale a dire nel senso che essa presupporrebbe l'esistenza di una normativa specifica che disciplini l'operazione. Essa è, invece, connotata da una dissociazione tra il titolare effettivo dei beni e la persona a cui tali beni sono affidati; persona che si pone in relazione con terzi, nell'ambito della loro gestione, creando un “velo” che nasconde ai terzi la persona che detiene la titolarità effettiva. In tale prospettiva, il mandato fiduciario italiano, pur non comportando necessariamente il trasferimento della proprietà dei beni, realizza comunque una separazione tra titolarità formale e interesse sostanziale che può favorire opacità patrimoniali e schermature soggettive. Proprio questa



potenziale opacità giustifica l'assoggettamento del mandato fiduciario agli obblighi di trasparenza. La sentenza appare significativa soprattutto perché supera una lettura formalistica della nozione di trust. Si privilegia un approccio funzionale, fondato non sulla struttura civilistica dell'istituto, ma sugli effetti economici e sull'idoneità del meccanismo fiduciario a occultare il titolare effettivo. Si tratta di una scelta coerente con l'evoluzione della normativa europea antiriciclaggio, sempre più orientata a colpire i fenomeni di interposizione e segregazione patrimoniale utilizzabili per finalità elusive o criminali. Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato all'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva. La Corte distingue chiaramente tra accesso indiscriminato e accesso subordinato all'esistenza di un "legittimo interesse". Secondo i giudici del Lussemburgo, la disciplina europea, proprio perché limita l'accesso ai soggetti in grado di dimostrare un interesse qualificato, realizza un bilanciamento proporzionato tra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza. È quindi legittima la normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale; richiedendosi, altresì, che l'interesse giuridico sia diretto, concreto e attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In altri termini, non viene riconosciuto un diritto assoluto del pubblico a conoscere qualsiasi informazione patrimoniale, ma solo la possibilità di accedere ai dati quando ciò sia giustificato da concrete esigenze connesse alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. Un ulteriore profilo rilevante riguarda, infine, il sistema delle deroghe all'accesso. La Corte ritiene compatibile con il diritto dell'Unione la scelta italiana di attribuire alle Camere di commercio il potere di valutare le richieste di limitazione all'accesso ai dati quando il titolare effettivo rischi di essere esposto a frode, violenza, intimidazione o altri pericoli sproporzionati. Anche su questo punto, tuttavia, i giudici europei introducono una garanzia essenziale: qualora la deroga venga negata, con conseguente riconoscimento dell'accesso, deve essere assicurato al titolare effettivo non solo, come previsto, un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale, ma anche che tale organo giurisdizionale sia legittimato a concedere misure provvisorie. In conclusione, a breve dovrebbe riacquistare piena operatività il registro italiano dei titolari effettivi.

*Fonte: Annalisa De Vivo e Maurizio Meoli, Eutekne del 22 maggio 2026*

➤ **Accesso al registro dei titolari effettivi con maggiori tutele**

Giusta la lotta all'antiriciclaggio ma bilanciata con il diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali e con il diritto alla tutela giudiziaria provvisoria. La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri sulle cause C 684/24 e C 685/24, ha sciolto il nodo dell'accesso al registro dei titolari effettivi con una decisione destinata a rimodulare, di fatto, tutte le normative nazionali eccetto quella del Lussemburgo, già corretta nel 2022 dall'intervento dei giudici unionali. La questione riguarda la tutela della persona "visurata" dai portatori di interesse legittimo: passi il primo vaglio di un'autorità amministrativa - quali possono essere qualificate le Camere di commercio italiane - ma all'opponente deve essere garantito anche il ricorso giurisdizionale "effettivo", cioè in grado di bloccare, se ci sono i presupposti, un'ostensione pubblica dai danni irreversibili per la vita privata. La Corte ha quindi adottato una posizione di equilibrio ma formulando però un chiaro avvertimento: l'accesso non è generalizzato né



indiscriminato, ma può essere riconosciuto a chi dimostri un legittimo interesse. La disciplina italiana, secondo la Corte, non è incompatibile con il diritto Ue nella parte in cui richiede un interesse giuridico rilevante e differenziato, la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere una situazione giuridicamente tutelata, evidenze concrete sulla non corrispondenza tra titolarità legale ed effettiva, nonché un interesse diretto, concreto e attuale. Questa parte della decisione è particolarmente importante perché chiarisce che la trasparenza resta un obiettivo legittimo, ma deve essere incanalata entro presupposti verificabili e proporzionati. Il cuore della pronuncia, tuttavia, è nel richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte ricorda che l'accesso ai dati del titolare effettivo incide sui diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, cioè rispetto della vita privata e protezione dei dati personali. Tali diritti non impediscono in assoluto l'accesso, ma impongono un bilanciamento rigoroso con l'obiettivo di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il registro, dunque, è legittimo solo se funziona secondo criteri di necessità, proporzionalità e controllo. Il perimetro del verdetto, salutato con soddisfazione dai legali presenti in aula Igor Valas e Guido Battagliese, più che determinare il blocco definitivo del registro, è orientato a esigere una necessaria integrazione del sistema italiano. La sentenza non esclude il registro, né nega l'accesso qualificato alle informazioni. Stabilisce però che l'accesso deve essere accompagnato da una garanzia effettiva e tempestiva, idonea a impedire la comunicazione dei dati finché un giudice possa valutare la fondatezza della posizione del titolare effettivo che invochi circostanze eccezionali. La decisione ha quindi un rilievo sistemico: conferma la legittimità della trasparenza antiriciclaggio, ma riafferma che la trasparenza non può tradursi in automatismo. Altra statuizione importante della Corte riguarda la validità della disciplina europea che consente agli Stati membri di assoggettare trust e istituti giuridici affini agli obblighi di comunicazione della titolarità effettiva. In questa prospettiva, la Corte ritiene che il diritto dell'Unione non osti a una normativa nazionale che includa i mandati fiduciari delle società fiduciarie italiane tra gli istituti affini ai trust. Il ragionamento valorizza la funzione sostanziale dello strumento fiduciario, soprattutto laddove esso possa produrre un effetto di separazione o schermatura tra titolarità formale e titolarità effettiva.

*Fonte: Alessandro Galimberti Valerio Vallefucio, Il Sole 24 Ore del 22 maggio 2026*

➤ **Titolari effettivi, scatta l'ora X: la Corte Ue pubblica la sentenza**

La pronuncia della Corte di giustizia Ue (Prima Sezione) nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, aventi ad oggetto i rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato nell'ambito del contenzioso relativo ai ricorsi Across Fiduciaria e Unione Fiduciaria sul regime di accesso ai dati dei titolari effettivi. Il giudizio coinvolge, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, il Garante per la protezione dei dati personali, Unioncamere e Infocamere, e si inserisce nella più ampia valutazione sulla compatibilità della disciplina antiriciclaggio con i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. La questione centrale verte sulla validità dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), nella parte in cui consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai soggetti portatori di un "interesse legittimo", e sulla sua compatibilità con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativi alla tutela della vita privata e dei dati personali. In particolare, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sia in ordine alla legittimità della previsione europea, sia in relazione alle modalità con cui la stessa è stata recepita nell'ordinamento italiano, con specifico riguardo alla nozione di interesse legittimo e all'ampiezza dell'accesso ai registri. La pronuncia attesa oggi si colloca in un quadro giurisprudenziale già segnato dalla sentenza della Corte di giustizia sul tema della pubblicità dei



registri dei titolari effettivi, nei quali è stata affermata l'esigenza di un bilanciamento tra finalità di prevenzione del riciclaggio e tutela della riservatezza.

*Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 21 maggio 2016*

➤ **Antiriciclaggio: è legittimo interesse l'accesso alla titolarità di mandati fiduciari italiani**

La Corte Ue - con la sentenza sulle cause riunite C-684/24 e C-685/24 ha chiarito il diritto di accesso alla titolarità effettiva dei mandati fiduciari di diritto italiano. **Il mandato fiduciario** Secondo l'uso corrente, un mandato fiduciario è un accordo con cui viene affidata a un fiduciario la gestione di beni o diritti nell'interesse del fiduciante o di altri beneficiari. Ai sensi della quarta direttiva "antiriciclaggio", gli Stati membri devono garantire che i trustee forniscano, conservino e rendano accessibili informazioni sulla titolarità effettiva dei trust. Tali obblighi si estendono anche ad altri istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust. **Affinità col Trust** Le autorità italiane hanno adottato misure per l'attuazione di tali obblighi e hanno considerato che il mandato fiduciario di diritto italiano costituisce un tale istituto giuridico affine. Di conseguenza, hanno imposto alle società fiduciarie di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva. **Le cause a quo italiane** Contestando tale obbligo, molte di queste società hanno adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, invocando, in particolare, l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle norme nazionali che recepiscono talune disposizioni della direttiva in questione, nonché l'illegittimità di talune disposizioni della direttiva stessa. Poiché tale tribunale ha respinto i loro ricorsi, esse hanno adito il Consiglio di Stato, il quale si è rivolto alla Corte di giustizia con due distinti rinvii pregiudiziali vertenti sulla validità e sull'interpretazione di tali disposizioni. **La decisione della Cgue** Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, che tratta congiuntamente le due cause, la Corte conferma, anzitutto, le disposizioni la cui validità è stata contestata. Infatti, la Corte sottolinea che, tenuto conto delle peculiarità della materia, la tecnica normativa scelta dal legislatore dell'Unione è conforme al principio della certezza del diritto, in quanto la portata e le modalità di esercizio del margine di discrezionalità riconosciuto alle autorità nazionali sono definite con sufficiente precisione. Inoltre, il fatto di prevedere l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, a condizione che sussista un interesse legittimo, è compatibile con i diritti garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa, il legislatore dell'Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo mediante il rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. **La legittimità della legge italiana** La Corte dichiara, poi, che il diritto dell'Unione consente al Legislatore italiano di considerare i mandati fiduciari stipulati dalle società fiduciarie di diritto italiano come «altri tipi di istituti giuridici» ai quali si applicano gli obblighi di informazione e di accesso previsti dalla direttiva antiriciclaggio. Il fatto che il mandato fiduciario di diritto italiano non implichi un trasferimento di proprietà dei beni interessati non osta a una tale qualificazione. Essa considera, a tal riguardo, che il legislatore italiano non ha ecceduto i limiti del margine di discrezionalità di cui disponeva nell'ambito dell'attuazione concreta dell'accesso da parte dei soggetti privati alle informazioni sulla titolarità effettiva. Infine, la Corte considera che il diritto dell'Unione consente che, in Italia, sia affidato alle camere di commercio, e quindi a organi amministrativi non giurisdizionali, il compito di decidere sulle deroghe all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine. Tuttavia, qualora una tale deroga non sia



concessa, i titolari effettivi interessati devono avere la possibilità di ottenere una tutela giuridica provvisoria.

*Fonte: Paola Rossi, Norme & Tributi, Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2026*

I migliori saluti

LF/cdr

  
La Segreteria